

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVIII LEGISLATURA —————

**N. 284**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico

*(Parere ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 6 agosto 2021)**

---

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/1024 RELATIVA ALL'APERTURA DEI DATI E AL RIUTILIZZO DELL'INFORMAZIONE DEL SETTORE PUBBLICO.**

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 117 della Costituzione;

Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53 e in particolare l'articolo 1 e l'allegato A;

Vista la direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico;

Vista la direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Visto il decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2015, n. 102;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri... ;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del... ;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'università e della ricerca;

Emana

il seguente decreto legislativo:



**Articolo 1**  
**(Modifiche al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36)**

1. Il titolo del decreto legislativo “Decreto Legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, è sostituito dal seguente: <<Attuazione della direttiva (UE) 2019/1024 relativa all’apertura dei dati e al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico che ha abrogato la direttiva 2003/98/CE>>; nelle premesse sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo le parole <<Visto l’articolo 117 della Costituzione>> sono inserite le seguenti: <<Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53 e in particolare l’articolo 1 e l’allegato A; Vista la direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativa all’apertura dei dati e al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico>>;
- b) dopo le parole <<riutilizzo dell’informazione del settore pubblico;>> sono inserite le seguenti: <<Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;>>;
- c) dopo le parole <<Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;>> sono inserite le seguenti: <<Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; Visto il decreto legislativo 18 maggio 2015, n. 102; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;>>;
- d) le parole da <<nella riunione del 28 ottobre 2005>> fino a <<e per la funzione pubblica>> sono sostituite dalle seguenti <<nelle riunioni del 28 ottobre 2005 e del XX.

*Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;*

*Su proposta del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell’economia e delle finanze e dell’università e della ricerca>>.*

2. All’articolo 1 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, recante “Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico”, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 dopo le parole <<organismi di diritto pubblico>> sono aggiunte le parole <<e delle imprese pubbliche e private, ai sensi di quanto previsto dai commi 2-ter e 2-quater>>;
- b) al comma 2 dopo le parole <<Parte II, Titolo II, >> sono aggiunte le parole <<Capo I e>>;
- c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: <<2-bis. Il presente decreto si applica ai dati della ricerca conformemente alle condizioni di cui all’articolo 9-bis.  
2-ter. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 3, comma 1, lettera a-bis), il presente decreto disciplina, altresì, il riutilizzo dei documenti nella disponibilità delle imprese pubbliche:  
a) attive nei settori di cui agli articoli da 115 a 121 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  
b) che agiscono in qualità di operatori di servizio pubblico ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1370/2007;  
c) che agiscono in qualità di vettori aerei che assolvono oneri di servizio pubblico ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1008/2008;  
d) che agiscono in qualità di armatori comunitari che assolvono obblighi di servizio pubblico ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/1992.  
2-quater. La disciplina di cui al comma 2-ter si applica anche alle imprese private di trasporto che sono soggette ad obblighi di servizio pubblico ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1008/2008 e, in generale, ai gestori di servizi pubblici in relazione ai servizi di pubblico interesse; 2-



*quinquies*. Il presente decreto disciplina altresì il riutilizzo dei documenti ai quali si applica il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, di recepimento della direttiva 2007/2/CE.

3. All'articolo 2 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: <<a) *pubbliche amministrazioni: le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorità di sistema portuale, le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nonché i loro consorzi o associazioni a qualsiasi fine istituiti;*>>;
- b) dopo la lettera a) è inserita la seguente: <<a-bis) *imprese pubbliche: le imprese definite all'articolo 3, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;*>>;
- c) la lettera b) è sostituita dalla seguente: <<b) *organismi di diritto pubblico: gli organismi definiti all'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;*>>;
- d) alla lettera c) dopo le parole da <<dal supporto>> sono aggiunte le seguenti <<, *cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva o qualsiasi parte di tale contenuto*>>;
- e) alla lettera c-ter) le parole <<68, comma 3, lettera a)>> sono sostituite dalle parole: <<1, comma 1, lettera l-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 >>;
- f) la lettera c-quater) è sostituita dalla seguente <<c-quater) *dati di tipo aperto: dati come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera l-ter), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;*>>;
- g) dopo la lettera c-quater) sono inserite le seguenti: <<c-quinquies) *anonimizzazione: la procedura mirante a rendere anonimi documenti, rendendoli non riconducibili a una persona fisica identificata o identificabile, ovvero la procedura mirante a rendere anonimi dati personali in modo da impedire o da non consentire più l'identificazione dell'interessato;*  
c-sexies) *dati dinamici: documenti informatici, soggetti ad aggiornamenti frequenti o in tempo reale, in particolare a causa della loro volatilità o rapida obsolescenza;*  
c-septies) *dati della ricerca: documenti informatici, diversi dalle pubblicazioni scientifiche, raccolti o prodotti nel corso della ricerca scientifica e utilizzati come elementi di prova nel processo di ricerca, o comunemente accettati nella comunità di ricerca come necessari per convalidare le conclusioni e i risultati della ricerca;*  
c-octies) *serie di dati di elevato valore: documenti il cui riutilizzo è associato a importanti benefici per la società, l'ambiente e l'economia, in considerazione della loro idoneità per la creazione di servizi, applicazioni a valore aggiunto e nuovi posti di lavoro, nonché del numero dei potenziali beneficiari dei servizi e delle applicazioni a valore aggiunto basati su tali serie di dati;*>>;
- h) la lettera e) è sostituita dalla seguente: <<e) *riutilizzo: l'uso da parte di persone fisiche o giuridiche di documenti detenuti da:*
  1. *Pubbliche amministrazioni o organismi di diritto pubblico, per fini commerciali o per fini non commerciali, diversi da quelli istituzionali per i quali i documenti sono stati prodotti, fatta eccezione per lo scambio di documenti tra pubbliche amministrazioni e/o organismi di diritto pubblico posto in essere esclusivamente nell'ambito dell'espletamento dei compiti istituzionali di cui sono titolari;*
  2. *Imprese pubbliche e imprese private di cui all'articolo 1, comma 2-quater, per fini commerciali o per fini non commerciali, diversi da quelli relativi alla fornitura dei servizi di interesse generale per i quali i documenti sono stati prodotti, fatta eccezione per lo scambio di documenti tra imprese pubbliche e pubbliche amministrazioni e/o organismi di diritto pubblico posto in essere esclusivamente nell'ambito dell'espletamento dei compiti istituzionali delle pubbliche amministrazioni;*>>;
- i) dopo la lettera f) è aggiunta: <<f-bis) *Interfaccia tra programmi applicativi (API): insieme di funzioni, procedure, operazioni disponibili al programmatore, di solito raggruppate a formare un insieme di strumenti specifici per l'espletamento di un determinato compito*>>;
- j) alla lettera g) le parole da <<dal decreto>> fino a <<196>> sono sostituite dalle seguenti <<dall'articolo 4, numero 1, del regolamento UE 2016/679>>;
- k) alla lettera h) le parole da <<redatto>> a <<pubblico>> sono sostituite dalle seguenti: <<ove possibile redatto in forma elettronica, compatibile con le licenze pubbliche standardizzate disponibili online, nel quale sono definite le modalità di riutilizzo in formato digitale dei documenti;>>;



- l) dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti: << i-bis) utile ragionevole sugli investimenti: una percentuale della tariffa complessiva, in aggiunta a quella necessaria per recuperare i costi ammissibili, non superiore a cinque punti percentuali oltre il tasso di interesse fisso della BCE; i-ter) terzo: qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dalle pubbliche amministrazioni e organismo di diritto pubblico o dalle imprese pubbliche che detengono i dati.>>.

4. All'articolo 3 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, alinea, le parole da <<Sono esclusi>> fino a <<documenti>> sono sostituite dalle seguenti <<Il presente decreto non si applica ai seguenti documenti:>>;
- b) dopo la lettera a) è inserita la seguente: <<a-bis) quelli nella disponibilità di imprese pubbliche:  
1. prodotti al di fuori dell'ambito della prestazione di servizi di interesse generale;  
2. connessi ad attività direttamente esposte alla concorrenza e non soggette alle norme in materia di appalti;>>;
- c) alla lettera c) le parole da <<e di ricerca>> a <<universitarie>> sono sostituite dalle seguenti: <<secondaria e inferiore e, nel caso di tutti gli altri istituti di istruzione, ai documenti diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del presente decreto;>>;
- d) alla lettera d) dopo la parola <<biblioteca>> sono inserite le seguenti: <<comprese le biblioteche universitarie>>;
- e) alla lettera e), le parole da <<agli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801>> sono sostituite dalle seguenti << alla legge 3 agosto 2007, n. 124 >>;
- f) alla lettera g), dopo le parole <<n. 241.>> sono aggiunte le seguenti: <<nonché ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,>>;
- g) la lettera h-quater) è sostituita dalla seguente: <<h-quater) quelli il cui accesso, ai sensi delle previsioni del regolamento UE 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, è escluso o limitato, ovvero risulta pregiudizievole per la tutela della vita privata e dell'integrità degli individui, nonché alle parti di documenti accessibili che contengono dati personali il cui riutilizzo è stato definito per legge incompatibile con le previsioni delle suddette disposizioni normative>>;
- h) dopo la lettera h-quater) sono inserite le seguenti: <<h-quinquies) quelli il cui accesso è escluso o limitato per motivi di protezione delle informazioni sensibili relative alle infrastrutture critiche definite all'articolo 2 del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61; h-sexties) ai documenti diversi da quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c-septies), nella disponibilità di organizzazioni che svolgono attività di ricerca e di organizzazioni che finanziano la ricerca, comprese le organizzazioni preposte al trasferimento dei risultati della ricerca>>.
- i) dopo il comma 1 è inserito il seguente: <<1-bis. Le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico non possono esercitare il diritto di cui all'articolo 64-quinquies della legge 22 aprile 1941, n. 633 per impedire il riutilizzo di documenti o di limitare il riutilizzo, salvo i limiti stabiliti dal presente decreto.>>.

5. All'articolo 4 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, lettera b), dopo le parole <<del 1886,>> sono aggiunte le seguenti parole <<ratificata ai sensi della legge>>; dopo la parola <<ratificato>> sono aggiunte le seguenti: <<e reso esecutivo ai sensi della>> e, infine, dopo le parole <<29 dicembre 1994, n. 747 >> sono aggiunte le parole <<, e il Trattato sul diritto d'autore (WCT), adottato a Ginevra il 20 dicembre 1996 ed entrato in vigore per tutti gli Stati membri dell'Unione Europea il 14 marzo 2010;>>;

6. L'articolo 5 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, è sostituito dal seguente:

<<Articolo 5

*Richiesta di riutilizzo di documenti*



1. *Le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico esaminano le richieste e rendono disponibili i documenti, con le modalità di cui al comma 2, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, prorogabile di ulteriori venti giorni nel caso in cui le richieste siano numerose o complesse. Di tale proroga è data comunicazione al richiedente entro ventuno giorni dalla richiesta.*
2. *In caso di decisione positiva, i documenti sono resi disponibili, ove possibile, in forma elettronica e, se necessario, attraverso una licenza.*
3. *I provvedimenti di diniego sono motivati sulla base delle disposizioni del presente decreto.*
4. *Nel caso in cui il riutilizzo è negato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera h), per la parte relativa ai diritti di proprietà intellettuale, le pubbliche amministrazioni o gli organismi di diritto pubblico indicano la persona fisica o giuridica titolare del diritto, se è nota, oppure il licenziante dal quale il titolare del dato stesso ha ottenuto il materiale. Le biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, i musei e gli archivi non sono tenuti a fornire la suddetta indicazione.*
5. *In caso di diniego, il richiedente può esperire i mezzi di tutela previsti dall'articolo 25, commi 4 e 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Degli stessi è data comunicazione al richiedente con il provvedimento di diniego.*
6. *Le imprese pubbliche, gli istituti di istruzione, le organizzazioni che svolgono attività di ricerca, le organizzazioni che finanziano la ricerca e gli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, definiscono i termini e le modalità di riutilizzo dei dati secondo i rispettivi ordinamenti.>>;*

7. L'articolo 6 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 è sostituito dal seguente:<<Articolo 6  
Formati disponibili

1. *Le pubbliche amministrazioni, gli organismi di diritto pubblico e le imprese pubbliche mettono a disposizione i propri documenti, ove possibile insieme ai rispettivi metadati, secondo le modalità e i formati previsti dall'articolo 2, lettere c-bis) e c-ter), nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 12.*
2. *Le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico non hanno l'obbligo di adeguare i documenti o di crearne nuovi per soddisfare la richiesta, né l'obbligo di fornire estratti di documenti se ciò comporta difficoltà sproporzionate, che implicano attività eccedenti la semplice manipolazione.*
3. *Le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico non hanno l'obbligo di continuare a produrre e a conservare in uno specifico formato i documenti per permetterne il riutilizzo.*
4. *Le pubbliche amministrazioni, gli organismi di diritto pubblico e le imprese pubbliche producono e rendono disponibili i documenti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto legislativo secondo il principio dell'apertura fin dalla progettazione e per impostazione predefinita.*
5. *Fermo quanto previsto dal comma 2, le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico rendono disponibili i dati dinamici per il riutilizzo immediatamente dopo la raccolta tramite API adeguate e, ove possibile, come download in blocco.*
6. *Nei casi in cui l'espletamento dell'attività di cui al comma precedente ecceda le capacità finanziarie e tecniche delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico, imponendo uno sforzo sproporzionato, i dati dinamici sono resi disponibili per il riutilizzo entro un termine e con temporanee restrizioni tecniche, da definirsi con apposito provvedimento dei titolari dei suddetti dati, tali da non pregiudicare indebitamente lo sfruttamento del loro potenziale economico e sociale.*
7. *I commi precedenti si applicano anche ai documenti delle imprese pubbliche e delle imprese private di cui all'articolo 1, comma 2-quater, resi disponibili per il riutilizzo.*
8. *Le serie di dati di elevato valore, di cui all'articolo 12-bis sono messe a disposizione per il riutilizzo in formato leggibile meccanicamente, tramite opportune API e, ove possibile, come download in blocco.*
9. *Nel caso in cui l'espletamento dell'attività del comma 8 coinvolga dati territoriali e del monitoraggio ambientale, necessari per gli scopi delle politiche ambientali e delle politiche o delle*



attività che possono avere ripercussioni sull'ambiente si applicano le regole tecniche definite dalla Direttiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007.>>;

8. All'articolo 7 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da <<oppure,>> fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: << fatta salva la possibilità di recuperare i costi marginali sostenuti per la riproduzione, messa a disposizione e divulgazione dei documenti, nonché per l'anonimizzazione di dati personali o per le misure adottate per proteggere le informazioni commerciali a carattere riservato.>>;

b) il comma 2 è abrogato;

c) al comma 3, alinea, le parole <<Il principio di cui al comma 1 non si applica nei seguenti casi:>> sono sostituite dalle seguenti: <<Il comma 1 non trova applicazione per:>>;

d) al comma 3, lettere a) e b), le parole <<alle>> sono sostituite dalle seguenti: <<le>>;

e) al comma 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente: <<c) le imprese pubbliche>>;

f) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: <<3-bis. Nelle ipotesi in cui i soggetti individuati nel precedente comma 3, lettera a), richiedano il pagamento di un corrispettivo, il totale delle entrate provenienti dalla fornitura e dall'autorizzazione al riutilizzo dei documenti in un esercizio contabile non può superare i costi marginali del servizio reso, comprendenti i costi di raccolta, produzione, riproduzione, diffusione, archiviazione dei dati, conservazione e gestione dei diritti e, ove applicabile, di anonimizzazione dei dati personali e delle misure adottate per proteggere le informazioni commerciali a carattere riservato, maggiorati di un utile ragionevole sugli investimenti.

3-ter. L'elenco delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico di cui al precedente comma 3, lettera b), è definito e aggiornato periodicamente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ed è pubblicato sui rispettivi siti istituzionali.>>;

g) il comma 4 è sostituito dal seguente:<<4. Per i casi di cui al comma 3, lettere b) e c), l'importo totale delle tariffe è calcolato in base a parametri oggettivi, trasparenti e verificabili ed è determinato secondo il criterio del costo marginale del servizio con decreti dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 1, commi 370, 371 e 372, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e 5, comma 4-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.>>;

h) dopo il comma 4 è inserito il seguente: <<4-bis. Nei casi di cui al comma 3, lettere b) e c), il totale delle entrate ricavate, per ciascuna amministrazione o organismo di diritto pubblico, dalla fornitura e dall'autorizzazione al riutilizzo dei documenti in un esercizio contabile non deve superare i costi, maggiorati di un utile ragionevole sugli investimenti, relativi alla raccolta, produzione, riproduzione, diffusione e archiviazione dei dati e, ove applicabile, di anonimizzazione dei dati personali e delle misure adottate per proteggere le informazioni commerciali a carattere riservato.>>;

i) i commi 5, 6 e 7 sono abrogati;

j) al comma 8 le parole <<4, 5 e 6>> sono sostituite dalla seguente <<precedenti>>;

k) al comma 9, le parole << ai commi 4 e 5 >> sono sostituite dalle parole:<<ai commi 4 e 4-bis>>;

l) dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti: <<9-bis. Il riutilizzo è comunque gratuito:

a) per le serie di dati di elevato valore secondo quanto previsto dall'articolo 12-bis, comma 1, lettera a);

b) per i dati della ricerca di cui all'articolo 9-bis.

9-ter. Qualora siano applicate tariffe per il riutilizzo di documenti, le pubbliche amministrazioni, gli organismi di diritto pubblico e le imprese pubbliche competenti definiscono in anticipo e rendono disponibili sui propri siti istituzionali, dandone comunicazione all'Agenzia per l'Italia Digitale, le condizioni applicabili e l'effettivo ammontare delle tariffe, compresa la base di calcolo utilizzata per tali tariffe e gli elementi presi in considerazione nel calcolo di tali tariffe.>>.



9. L'articolo 8 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 è sostituito dal seguente: <<Articolo 8  
Contenuti delle licenze standard per il riutilizzo

1. Le pubbliche amministrazioni, gli organismi di diritto pubblico e le imprese pubbliche e le imprese private di cui all'articolo 1, comma 2-quater, adottano licenze standard, disponibili in formato digitale, per il riutilizzo dei propri documenti.

2. Il riutilizzo di documenti non è soggetto a condizioni, salvo che tali condizioni non siano obiettive, proporzionate, non discriminatorie e siano giustificate da un pubblico interesse.

3. Se una pubblica amministrazione o un organismo di diritto pubblico riutilizza documenti per attività commerciali che esulano dall'ambito dei suoi compiti di servizio pubblico, la messa a disposizione dei documenti in questione per tali attività è soggetta alle stesse condizioni e alle medesime tariffe applicate agli altri riutilizzatori.

4. Le condizioni poste per il riutilizzo di documenti non comportano discriminazioni per categorie analoghe di riutilizzo, compreso il riutilizzo transfrontaliero, né possono costituire ostacolo alla concorrenza.>>.

10. L'articolo 9 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, è sostituito dal seguente: <<Articolo 9  
Strumenti di ricerca di documenti disponibili

1. Le pubbliche amministrazioni, gli organismi di diritto pubblico, le imprese pubbliche e le imprese private di cui all'articolo 1, comma 2-quater, cui si applica il presente decreto, anche alla luce della strategia nazionale in materia di dati, pubblicano e aggiornano annualmente sui propri siti istituzionali gli elenchi delle categorie di dati detenuti ai fini del riutilizzo. Individuano, inoltre, le modalità per facilitare la ricerca, anche interlinguistica, dei documenti disponibili per il riutilizzo, insieme ai rispettivi metadati, ove possibile accessibili on-line e in formati leggibili meccanicamente.

2. Per la ricerca di dati in formato aperto, le pubbliche amministrazioni, gli organismi di diritto pubblico, le imprese pubbliche e le imprese private di cui all'articolo 1, comma 2-quater, utilizzano il catalogo nazionale dei dati aperti gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale, come punto di accesso unico alle serie di dati, ad eccezione dei set di dati territoriali che sono disponibili anche nel Repertorio Nazionale dei dati Territoriali.

3. Le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico utilizzano le modalità per facilitare la conservazione dei documenti disponibili per il riutilizzo secondo quanto previsto dall'articolo 44 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.>>.

11. Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, è inserito il seguente: <<Articolo 9-bis

Dati della ricerca

1. I dati della ricerca sono riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali conformemente a quanto previsto dal presente decreto legislativo, nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali, ove applicabile, degli interessi commerciali, nonché della normativa in materia di diritti di proprietà intellettuale ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, e dei diritti di proprietà industriale ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

2. La previsione del comma 1 si applica nelle ipotesi in cui i dati siano il risultato di attività di ricerca finanziata con fondi pubblici e quando gli stessi dati siano resi pubblici da ricercatori, organizzazioni che svolgono attività di ricerca e organizzazioni che finanziano la ricerca, tramite una banca dati gestita a livello istituzionale o su base tematica.

3. I dati della ricerca di cui ai commi precedenti rispettano i requisiti di reperibilità, accessibilità, interoperabilità e riutilizzabilità.>>.

12. L'articolo 10 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, è abrogato.

13. L'articolo 11 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, è sostituito dal seguente: <<Articolo 11

Accordi di esclusiva





1. I documenti delle pubbliche amministrazioni, degli organismi di diritto pubblico, delle imprese pubbliche e delle imprese private di cui all'articolo 1, comma 2-quater, possono essere riutilizzati da tutti gli operatori interessati alle condizioni previste dal presente decreto, anche qualora uno o più soggetti stiano già procedendo allo sfruttamento di prodotti a valore aggiunto basati su tali documenti. I contratti o gli altri accordi tra i terzi e le pubbliche amministrazioni, gli organismi di diritto pubblico e le imprese pubbliche in possesso dei documenti non stabiliscono diritti esclusivi.
2. Se per l'erogazione di un servizio d'interesse pubblico è necessario un diritto esclusivo, la fondatezza del motivo per l'attribuzione di tale diritto esclusivo è soggetta a valutazione periodica con cadenza almeno triennale. Gli accordi di esclusiva sono resi pubblici sul sito istituzionale almeno due mesi prima che abbiano effetto. I termini di tali accordi sono trasparenti e sono resi pubblici sul sito istituzionale. Il presente comma non si applica alla digitalizzazione di risorse culturali.
3. In deroga al comma 1, se il diritto esclusivo riguarda la digitalizzazione di risorse culturali, il periodo di esclusiva non eccede di norma i dieci anni. Nel caso in cui tale periodo ecceda i dieci anni, la sua durata è soggetta a riesame nel corso dell'undicesimo anno e, se del caso, successivamente ogni sette anni. Gli accordi che concedono diritti di esclusiva sono trasparenti e sono resi pubblici online, fatto salvo il diritto delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico interessati di ricevere, a titolo gratuito, una copia delle risorse culturali digitalizzate come parte di tale accordo. Tale copia è resa disponibile per il riutilizzo al termine del periodo di esclusiva.
4. Le disposizioni che, pur non concedendo espressamente un diritto esclusivo, limitano la disponibilità di riutilizzo di documenti da parte di soggetti diversi dal terzo che partecipa all'accordo, sono rese pubbliche on-line almeno due mesi prima che le stesse abbiano efficacia. L'effetto di tali disposizioni è soggetto a valutazione periodica con cadenza almeno triennale. I termini definitivi degli accordi sono trasparenti e resi pubblici on-line.
5. I diritti di esclusiva esistenti al 17 luglio 2013 non conformi alle condizioni previste per beneficiare delle deroghe di cui ai commi 2 e 3 e che sono stati conclusi da pubbliche amministrazioni o da organismi di diritto pubblico cessano alla scadenza del contratto e comunque il 18 luglio 2043, ove la scadenza del contratto sia successiva a tale data.
6. I diritti di esclusiva esistenti al 16 luglio 2019, non conformi alle condizioni previste per beneficiare delle deroghe di cui ai commi 2 e 3, conclusi da imprese pubbliche, cessano alla scadenza del contratto e comunque il 17 luglio 2049, ove la scadenza del contratto sia successiva a tale data.>>.

14. L'articolo 12 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, è sostituito dal seguente: <<Articolo 12

*Regole tecniche*

1. L'Agenzia per l'Italia digitale adotta Linee guida contenenti le regole tecniche per l'attuazione del presente decreto con le modalità previste dall'articolo 71, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.>>.

15. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, è inserito il seguente:

<<Articolo 12-bis

*Serie specifiche di dati di elevato valore*

1. Alle specifiche serie di dati di elevato valore individuate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva UE n. 1024/2019 all'interno delle categorie previste dall'articolo 13 e dall'allegato I della medesima direttiva, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) sono rese disponibili gratuitamente, salvo che:
  - i. gli atti di esecuzione di cui all'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva non prevedano per specifiche serie di dati in possesso delle imprese pubbliche l'esenzione dall'obbligo di messa a disposizione gratuita, secondo quanto previsto dall'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva;
  - ii. siano detenuti da biblioteche, comprese quelle universitarie, da musei o da archivi;
  - iii. siano detenuti da amministrazioni pubbliche o organismi di diritto pubblico che devono generare utili per coprire una parte sostanziale dei costi inerenti lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e la messa a disposizione gratuita di tali dati avrebbe un impatto



*sostanziale sul bilancio dei suddetti enti. In tal caso i suddetti enti possono applicare le tariffe previste dall'articolo 7 per un periodo di due anni dall'entrata in vigore dell'atto di esecuzione adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva.*

- b. sono rese leggibili meccanicamente;*
- c. sono fornite mediante API;*
- d. sono fornite come download in blocco, se del caso.*

*3. L'Istituto Geografico Militare, al fine di garantire la qualità dei dati di cui al precedente comma 1, lettera a), in ambito nazionale raccoglie, produce, aggiorna, riproduce e diffonde nel settore geografico i dati geospaziali. La cessione dei documenti di interesse nazionale all'Istituto da parte degli altri organismi di diritto pubblico è finalizzata all'adempimento dei compiti istituzionali e alla produzione dei documenti cartografici dello Stato dichiarati ufficiali dallo stesso Istituto. Le società private che riusano i dati geospaziali resi disponibili dall'Istituto devono fornire copia dei documenti derivati che su richiesta, previa verifica, possono essere dichiarati conformi ai requisiti tecnici di qualità o alle specifiche adottate dall'Istituto. I rilevamenti eseguiti, per qualsiasi scopo, sul territorio nazionale da organismi di diritto pubblico o privati, devono essere comunicati all'Istituto ai fini di un eventuale aggiornamento dei documenti cartografici dello Stato.>>.*

## **Articolo 2** *(Disposizioni finali)*

**1. L'articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2015, n. 102 è abrogato.**

## **Articolo 2-3** *(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. L'articolo 13 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, è sostituito dal seguente: <<**Articolo 13**  
*Clausola di invarianza finanziaria*

- 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal medesimo decreto mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*
- 2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.>>*

Dato a Roma, addì ....



## Relazione Illustrativa

La legge 22 aprile 2021, n. 53 recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020” dispone, all'articolo 1, comma 1, e al numero 23 dell'Allegato A, il recepimento della direttiva (UE) 2019/1024 (di seguito “direttiva”) del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore.

La direttiva (UE) 2019/1024 si inquadra nella strategia dell'Unione europea per i dati e mira a promuovere l'utilizzo di dati aperti e ad agevolare il riutilizzo, a fini commerciali e non commerciali, delle informazioni detenute da pubbliche amministrazioni, da organismi di diritto pubblico e, a determinate condizioni, anche dalle imprese pubbliche. La sua adozione che segue quella della direttiva 2003/98/CE (c.d. direttiva PSI) e della direttiva (UE) 2013/37 di modifica della direttiva PSI, è stata ritenuta necessaria dalla Commissione europea per adeguare il quadro giuridico non più attuale in ragione dei rilevanti “*progressi delle tecnologie digitali e per stimolare ulteriormente l'innovazione digitale*”, promuovendo, al contempo, la concorrenza e la trasparenza nel mercato dell'informazione.

Sulla base del principio che il riutilizzo dei dati pubblici deve essere gratuito, il provvedimento che si recepisce persegue specifici obiettivi relativi ai seguenti aspetti:

- aumento dell'offerta di dati pubblici a fini di riutilizzo, estesa anche ai dati della ricerca finanziata con fondi pubblici così da renderli più facilmente disponibili anche per le start-up e le piccole e medie imprese;
- disponibilità di dati dinamici in tempo reale dopo la raccolta e di set di dati con un impatto economico particolarmente elevato tramite interfacce API (*Application Programming Interfaces*) adeguate;
- determinazione di tariffe, ove necessarie, secondo il criterio del costo marginale del servizio reso, maggiorato di un utile ragionevole sugli investimenti;
- introduzione di misure di contenimento di nuove forme di accordi di esclusiva o disposizioni limitative della possibilità di riutilizzo dei dati pubblici.

L'intervento normativo si compone di tre articoli. Il primo introduce modificazioni al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, come novellato dal decreto legislativo 18 maggio 2015, n. 102; il secondo reca disposizioni finali e il terzo contiene disposizioni finanziarie.

L'articolo 1 rubricato “Modifiche al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36” ha modificato, al primo comma, il titolo del decreto legislativo “Decreto Legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1024 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico che ha abrogato la direttiva 2003/98/CE” ed è intervenuto con intensità diversa su tutti gli articoli del predetto decreto legislativo. In particolare:

- Al secondo comma si introducono delle modificazioni all'articolo 1 del decreto legislativo n. 36 del 2006, rubricato “Oggetto e ambito di applicazione”. Al primo comma del menzionato



articolo 1, si inseriscono le imprese pubbliche tra i soggetti tenuti a rendere disponibili i documenti contenenti dati pubblici per il riutilizzo in coerenza con le previsioni del successivo comma 2-ter. Al secondo comma dell'articolo 1, in ragione della specifica disciplina vigente in materia di uso e riproduzione di beni culturali di cui agli articoli 107 e 108 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, si inserisce il riferimento al Capo I del citato Codice. Dopo il comma 2, inoltre, si introducono i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater. I commi 2-bis e 2-quinquies, in coerenza con la *ratio* della direttiva secondo cui i dati pubblici e finanziati con fondi pubblici dovrebbero essere riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali, ne estendono, dal punto di vista oggettivo, l'ambito di applicazione ai dati della ricerca alle condizioni di cui al successivo articolo 9-bis e ai documenti ai quali si applica la direttiva 2007/2/CE, recepita con il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE). Il comma 2-ter, dal punto di vista soggettivo, amplia la platea dei soggetti che detengono documenti o dati pubblici disponibili per il riutilizzo, rispetto alla direttiva PSI, inserendo le imprese pubbliche nella ricorrenza di determinate condizioni. Il riferimento è, in particolare, alle imprese pubbliche che:

- operano nei settori di cui agli articoli da 115 a 121 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- agiscono in qualità di operatori di servizio pubblico ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1370/2007;
- che agiscono in qualità di vettori aerei che assolvono oneri di servizio pubblico ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1008/2008;
- agiscono in qualità di armatori comunitari che assolvono obblighi di servizio pubblico ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92.

Nel successivo comma 2-quater si prevede, altresì, che la disciplina di cui al comma 2-ter si applica anche alle imprese private di trasporto che sono soggette ad obblighi di servizio pubblico ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1008/2008 e, in generale, ai gestori di servizi pubblici in relazione ai servizi di pubblico interesse. Con tale previsione si intende dare attuazione al Considerando 19 della Direttiva che si recepisce senza introdurre, al contempo, oneri aggiuntivi per i soggetti privati gestori di pubblico servizio. Gli obblighi previsti, infatti, si pongono in continuità con quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 2-bis, comma 3 e 7 del decreto legislativo n. 33 del 2013 nonché dall'articolo 50-ter del decreto legislativo n. 82 del 2005. Conseguentemente la disposizione è in linea con quanto statuito dall'articolo 32, comma 1, lettera c), della legge n. 234 del 2012 nella parte in cui dispone che gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse.

- *Al terzo comma* sono apportate modificazioni all'articolo 2 del decreto legislativo n. 36 del 2006 rubricato "Definizioni". La disposizione proposta è intervenuta sulle singole lettere del



comma 1 dell'articolo 2, aggiornando alcune definizioni superate perché le disposizioni legislative cui rimandano sono state abrogate o modificate (lettere a, b, c-ter, c-quater, e, g), introducendo, altresì, nuove definizioni previste nell'articolo 2 della direttiva (a-bis, c-quinquies, c-sexies, c-septies, c-octies, f-bis, h, i-bis, i-ter) In particolare per le imprese pubbliche e gli organismi di diritto pubblico sono state utilizzate le definizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera t) e lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Sono state, altresì introdotte nuove definizioni di dati dinamici, dati della ricerca, serie di dati di elevato valore, di licenza standard per il riutilizzo, di utile ragionevole sugli investimenti e di terzo. La lettera c-quater) che definiva lo standard aperto è stata soppressa perché ritenuta assorbita dalla definizione alla lettera c-ter) di formato aperto e dalla definizione di dati di tipo aperto, atteso che il dato di tipo aperto e con un formato aperto è condizionato ad uno standard formale aperto. Inoltre, alla lettera f-bis), si è ritenuto di definire l'interfaccia tra programmi operativi API, citati nel considerando n. 32 della direttiva, per rendere più chiara la comprensione di tale strumento necessario per il riutilizzo delle informazioni pubbliche, espressamente previsto dagli articoli 6 e 12-bis del decreto. Di particolare rilievo è la definizione di riutilizzo inserita nella lettera e) nella quale vengono in rilievo due profili: il primo è che può essere richiesto da qualsiasi persona fisica o giuridica, senza che sia richiesto che il richiedente sia portatore di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è chiesto l'accesso; il secondo è che può riguardare tutti i documenti pubblici, salvo quelli esclusi dall'articolo 3 del presente decreto, anche laddove non sussista l'obbligo di pubblicazione richiesto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, pur in assenza di un interesse qualificato. La direttiva (UE) 2019/1024 detta una disciplina minima di norme sulla base del principio secondo cui i dati pubblici e finanziati con fondi pubblici dovrebbero essere riutilizzabili, per finalità commerciali o non commerciali diverse da quelle per cui sono stati prodotti.

- *Al quarto comma* si introducono modificazioni e integrazioni all'articolo 3 del decreto legislativo 36 del 2006 rubricato "Documenti esclusi dall'ambito di applicazione del decreto". In particolare, si inserisce al primo comma la lettera a-bis) che esclude espressamente dall'ambito di applicazione del decreto i documenti, detenuti dalle imprese pubbliche, prodotti al di fuori dell'ambito della prestazione di servizi di interesse generale e/o che siano connessi ad attività direttamente esposte alla concorrenza e non soggette alle norme in materia di appalti. Inoltre, nella lettera c) sono esclusi dall'applicazione della disciplina, anche, i documenti nella disponibilità di istituti di istruzione secondaria e inferiore, i documenti diversi dai dati della ricerca finanziati con fondi pubblici, nonché i documenti nella disponibilità di enti culturali diversi dalle biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, dai musei e dagli archivi. Nella successiva lettera e) si introduce una modifica di mero coordinamento, atteso



che la legge 24 ottobre 1977, n. 891, è stata abrogata dall'articolo 44 della legge 3 agosto 2007, n. 124;

- g) si prevede che, non rientrano nell'ambito di applicazione della norma, i documenti esclusi dall'accesso procedimentale o dall'accesso civico semplice o generalizzato rispettivamente ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ovvero in ogni caso per motivi di:
  - tutela della sicurezza nazionale, difesa o sicurezza pubblica;
  - tutela del segreto statistico;
  - riservatezza commerciale, compresi i segreti commerciali, professionali o d'impresa.

Alla lettera h-quater) si stabilisce, che non rientrano nell'ambito di operatività della norma, i documenti per i quali l'accesso è escluso, limitato, o risulta idoneo a procurare un pregiudizio alla vita privata o all'integrità delle persone, ai sensi delle previsioni nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali, nonché alle parti di documenti per i quali è consentito l'accesso, ma che contengono dati personali il cui riutilizzo è stato definito per legge incompatibile con le previsioni delle suddette disposizioni normative. Nelle successive lettere h-quinquies) e h-sexties) si prevede che sono esclusi altresì, i documenti per motivi di protezione delle informazioni sensibili relative alle infrastrutture critiche, nonché i documenti della ricerca diversi da quelli individuati dall'articolo 2, comma 2, lettera c-septies) del decreto proposto e nella disponibilità di organizzazioni che svolgono e/o finanziano attività di ricerca, comprese le organizzazioni preposte al trasferimento dei risultati della ricerca. Infine, dopo il comma 1 dell'articolo 3 è inserito il comma 1-bis secondo cui, per impedire il riutilizzo di documenti o limitarne il riutilizzo, le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico non possono esercitare il diritto esclusivo di eseguire o autorizzare attività di diffusione o riproduzione, distribuzione al pubblico delle banche-dati, di cui all'articolo 64-quinquies della legge 22 aprile 1941, n. 633, salvo i limiti stabiliti dal decreto.

- *Al quinto comma* si modifica la lettera b) dell'articolo 4 del decreto legislativo 36 del 2006, rubricato "norma di salvaguardia". Si prevede, infatti, che il decreto legislativo trovi applicazione anche in coerenza con il Trattato sul diritto d'autore (WCT) adottato a Ginevra il 20 dicembre 1996.
- *Al sesto comma* l'intervento normativo proposto sostituisce in toto le previsioni dell'articolo 5 rubricato "Richiesta di riutilizzo di documenti". In particolare, nel comma 1 è fissato il procedimento di esame delle richieste di riutilizzo dei documenti da effettuarsi entro il termine di 30 giorni, prorogabili di ulteriori 20 giorni nelle ipotesi in cui le richieste siano numerose o complesse; tale proroga è comunicata all'istante entro un termine di 21 giorni decorrenti dalla presentazione della richiesta. In caso di esito positivo i documenti sono resi disponibili, ove



possibile, in forma elettronica e, se necessario, attraverso una licenza. Nei commi 3 e 4, inoltre, si prevede che provvedimenti di diniego di riutilizzo siano motivati sulla base delle disposizioni del decreto. In caso di diniego ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera h), gli enti pubblici sono tenuti a indicare la persona fisica o giuridica titolare del diritto, se nota, oppure il licenziante dal quale il titolare del dato stesso ha ottenuto il materiale. Tale regola non trova applicazione per le biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, i musei e gli archivi. Nel comma 5 si individuano i mezzi di tutela di cui all'articolo 25, commi 4 e 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di accesso agli atti, esperibili dai richiedenti. Nel successivo comma 6 si introduce una deroga alla disciplina dettata nei commi precedenti che opera con riferimento alle imprese pubbliche, agli istituti di istruzione, alle organizzazioni che svolgono attività di ricerca, alle organizzazioni che finanziano la ricerca e agli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, i quali fissano i termini e le modalità di riutilizzo dei dati secondo i rispettivi ordinamenti.

- *Il settimo comma 6* novella l'articolo 6 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 rubricato "Formati disponibili" prevedendo al primo comma che le pubbliche amministrazioni, gli organismi di diritto pubblico e le imprese pubbliche mettano a disposizione i propri documenti in formato aperto e leggibile meccanicamente e ove possibile con i relativi metadati. Inoltre, nei successivi commi 2 e 3 si definiscono gli obblighi a carico delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico: in particolare tali soggetti non sono tenuti né ad adeguare i documenti o a crearne nuovi o a fornire estratti per soddisfare la richiesta, laddove ciò comporti difficoltà sproporzionate, che implicano attività eccedenti la semplice manipolazione, né a continuare a produrre e a conservare in uno specifico formato i documenti per permetterne il riutilizzo. Con il comma 4 si prevede che i documenti resi disponibili per il riutilizzo siano prodotti secondo il principio dell'apertura fin dalla progettazione e per impostazione predefinita. La novella distingue nei successivi commi 5 e 6 tra i dati dinamici e dei dati di elevato valore. In particolare con riferimento ai dati dinamici, si chiarisce che, salvo le previsioni del comma 2, le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico rendono disponibili per il riutilizzo i predetti dati, in tempo reale dopo la raccolta tramite interfacce API adeguate e, ove possibile, tramite download in blocco. Se ciò eccede le capacità finanziarie e tecniche degli enti pubblici, i predetti dati sono resi disponibili entro un termine e con momentanee restrizioni tecniche, da definirsi con apposito provvedimento delle amministrazioni titolari dei dati. Anche le serie di dati di elevato valore sono messe a disposizione per il riutilizzo in formato leggibile meccanicamente, tramite opportune interfacce API e, ove possibile, tramite download in blocco. Al comma 9, infine, si precisa che nel caso in cui le amministrazioni pubbliche mettano a disposizione dati territoriali e di monitoraggio ambientale, necessari per gli scopi delle politiche ambientali è necessario



rinvia alla disciplina di cui alla Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007 (INSPIRE) recepita dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32.

- *All'ottavo comma* si introducono modificazioni all'articolo 7 decreto legislativo 36 del 2006 rubricato "Tariffazione". In particolare al primo comma si introduce il principio secondo cui le informazioni del settore pubblico sono rese disponibili per il riutilizzo in modo gratuito, salvo il recupero dei costi effettivi sostenuti inerenti le attività svolte a tal fine. Nel terzo comma, prima alinea, si introducono delle mere modifiche di stile, mentre alla lettera c) si esclude l'applicazione di tale disposizione per le imprese pubbliche. Ai commi 3-bis e 4 si prevede che nel caso in cui le pubbliche amministrazioni, gli organismi di diritto pubblico e le imprese pubbliche richiedano tariffe, il totale delle entrate provenienti dalla fornitura e dall'autorizzazione al riutilizzo dei documenti, in un esercizio contabile, non può superare i costi effettivi del servizio reso, comprendenti i costi di raccolta, produzione, riproduzione, diffusione, etc., maggiorati di un utile ragionevole sugli investimenti. L'importo totale delle tariffe è calcolato mediante decreti adottati dai Ministri competenti. Al comma 3-ter si prevede che le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico che devono generare utili per coprire una parte sostanziale dei costi inerenti lo svolgimento dei propri compiti istituzionali siano individuati in un apposito elenco definito e aggiornato periodicamente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio o il Ministro delegato. Si abrogano i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 7, in quanto superati dall'adeguamento normativo. Al comma 9 si apporta una modifica di solo coordinamento. Il provvedimento, inoltre, introduce il comma 9-bis ai sensi del quale è previsto il riutilizzo gratuito della serie di dati di elevato valore salvate le ipotesi in cui i predetti dati siano nella disponibilità delle biblioteche o delle imprese pubbliche qualora ciò determini una distorsione della concorrenza nei pertinenti mercati. Infine, al comma 9-ter prevede che le tariffe per il riutilizzo laddove applicate dagli enti pubblici siano comunicate all'Agenzia per l'Italia digitale e sui rispettivi siti siano pubblicati le condizioni applicabili e l'effettivo ammontare delle tariffe, compresa la base di calcolo utilizzata per tali tariffe, e gli elementi presi in considerazione nel calcolo di tali tariffe.
- *Con il nono comma* si novella l'articolo 8 del decreto legislativo n. 36 del 2006 rubricato "Contenuti delle licenze standard per il riutilizzo", prevedendo al comma 1 che le pubbliche amministrazioni, gli organismi di diritto pubblico e le imprese pubbliche per consentire il riutilizzo dei documenti sono tenuti ad adottare delle licenze standard, disponibili in formato digitale. Nel comma 2, in ragione della finalità della direttiva di garantire il riutilizzo delle informazioni del settore pubblico per finalità commerciali e non commerciali, si sancisce che il riutilizzo non sia soggetto a condizioni di sorta, salvo che esse non risultino obiettive, proporzionate, non discriminatorie e siano giustificate da un pubblico interesse. Nel terzo comma si prevede che nelle ipotesi in cui una pubblica amministrazione o un organismo di





diritto pubblico riutilizzino documenti per attività commerciali che esulano dall'ambito dei propri compiti di servizio pubblico, la messa a disposizione dei predetti documenti sia sottoposta alle medesime condizioni e tariffe applicate agli altri riutilizzatori. In altri termini si sancisce un principio di parità di trattamento tra gli utilizzatori, nei casi in cui l'utilizzo per fini commerciali avvenga da parte delle pubbliche amministrazioni, ma non nell'esercizio dei compiti di servizio pubblico. Infine nel quarto comma si afferma il principio di non discriminazione per categorie simili di riutilizzo anche a livello transfrontaliero e del rispetto delle regole della concorrenza.

- *Il decimo comma* novella l'articolo 9 del decreto legislativo 36 del 2006, rubricato "Strumenti di ricerca disponibili", prevedendo al primo comma che i soggetti pubblici che rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina dettata dall'intervento normativo proposto, anche alla luce della strategia nazionale in materia di dati, pubblicano e aggiornano annualmente sui propri siti gli elenchi delle categorie di dati detenuti per il riutilizzo. Gli stessi sono tenuti a individuare anche gli strumenti per rendere più agevole la ricerca anche interlinguistica, dei predetti documenti, insieme ai rispettivi metadati, ove possibile accessibili on-line e in formati leggibili meccanicamente. Nel secondo comma si chiarisce che il catalogo nazionale dei dati aperti gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) costituisce il punto di accesso unico alle serie di dati, a eccezione dei set di dati territoriali che sono disponibili anche nel Repertorio Nazionale dei dati territoriali. Nel successivo terzo comma si prevede che gli enti pubblici sono tenuti a utilizzare le modalità per facilitare la conservazione dei documenti, garantendo che, in conformità alle previsioni dell'articolo 44 del codice dell'Amministrazione digitale, quanto sia conservato, posseda le caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità.
- *Con l'undicesimo comma* si inserisce nel decreto legislativo n. 36 del 2006, il nuovo articolo 9-bis rubricato "Dati della ricerca". Nel primo comma, il predetto articolo prevede che i dati della ricerca siano disponibili per il riutilizzo, per finalità commerciali o non commerciali, fermo restando la tutela della disciplina sulla protezione dei dati personali, ove applicabile e degli interessi commerciali, della disciplina del diritto di proprietà intellettuale e industriale. In particolare, in conformità alle previsioni dettate dall'articolo 105 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal considerando 162 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, i dati personali trattati a fini statistici o di ricerca scientifica non possono essere utilizzati per prendere decisioni o provvedimenti relativamente all'interessato, né per trattamenti di dati per scopi di altra natura. Nel secondo comma si chiarisce l'ambito di applicazione della previsione del primo comma, precisando che sono riutilizzabili i dati della ricerca finanziata con fondi pubblici e quando gli stessi dati sono resi pubblici da ricercatori, organizzazioni che svolgono attività di ricerca e organizzazioni che finanziano la ricerca, mediante archivi gestiti a livello istituzionale o su base tematica. Infine



nel terzo comma si precisa che i dati della ricerca sono resi disponibili secondo il principio dell'apertura per impostazione predefinita e che essi rispettano il principio FAIR, ossia presentano i requisiti di reperibilità, accessibilità, interoperabilità e riutilizzabilità.

- *Al dodicesimo comma* si prevede l'abrogazione dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 36 del 2006, rubricato "Riutilizzo dei documenti ai fini commerciali", perché superato dal complesso delle disposizioni recepite con il decreto legislativo proposto. In particolare la previsione del primo comma si rinvia nella definizione di riutilizzo, di cui all'articolo 2, comma 1, lett. e), del decreto legislativo proposto, mentre la previsione contenuta al secondo comma è inserita nel nuovo comma 3 dell'articolo 8.
- *Al tredicesimo comma* si apportano modificazioni all'articolo 11 del decreto legislativo n. 36 del 2006, rinominando la rubrica "Accordi di esclusiva". In particolare, l'articolo al primo comma, prevede la possibilità che le informazioni pubbliche siano riutilizzate da tutti gli operatori interessati alle condizioni previste dal decreto legislativo proposto anche nelle ipotesi in cui vi siano soggetti che già sfruttano prodotti a valore aggiunto basati su tali documenti. Si specifica poi che i contratti o gli altri accordi tra i terzi e le pubbliche amministrazioni, gli organismi di diritto pubblico e le imprese pubbliche che detengono i documenti non devono contenere diritti esclusivi, tali da limitarne il riutilizzo. Nel secondo comma si prevede che nelle ipotesi in cui per l'erogazione di un servizio di interesse pubblico occorra inserire un diritto esclusivo, la fondatezza di tale diritto sia soggetto ad una valutazione da effettuarsi almeno ogni tre anni. Gli accordi, soggetti ai principi di trasparenza, sono pubblicati insieme ai termini degli accordi, sui siti istituzionali dei rispettivi soggetti pubblici almeno due mesi prima della produzione dei propri effetti. Nel successivo terzo comma, con riferimento al diritto esclusivo relativo alla digitalizzazione di risorse culturali, si prevede che il periodo di esclusiva non ecceda la durata di dieci anni. Nel caso in cui tale periodo ecceda i dieci anni, sono previsti un riesame nel corso dell'undicesimo anno e, se necessario, ogni sette anni. I predetti accordi disciplinano il diritto delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico interessati di ricevere, a titolo gratuito, una copia delle risorse culturali digitalizzate come parte di tale accordo. Tale copia è resa disponibile per il riutilizzo al termine del periodo di esclusiva. Inoltre, ai sensi del quarto comma, le disposizioni che limitano il riutilizzo da parte dei soggetti diversi dal terzo che ha sottoscritto l'accordo, sono pubblicate almeno due mesi prima che producano i loro effetti. Le stesse sono soggette a valutazione periodica con cadenza almeno triennale. Infine, con il quinto e sesto comma, in coerenza con la *ratio* della direttiva, si introduce una regola per cui i diritti di esclusiva esistenti al 17 luglio 2013 non soggetti a deroghe, cessano alla scadenza del contratto e comunque il 18 luglio 2043, ove la scadenza del contratto sia successiva a tale data; mentre i diritti di esclusiva esistenti al 16 luglio 2019 che non presentano condizioni per



derogarne il termine, cessano alla scadenza del contratto e comunque il 17 luglio 2049, ove la scadenza del contratto sia successiva a tale data.

- Al *quattordicesimo comma* si modifica l'articolo 12 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 prevedendo che le Linee guida contenenti le regole tecniche per l'attuazione del decreto legislativo siano adottate dall'AgID con le modalità previste dall'articolo 71 del Codice dell'Amministrazione digitale.
- Il *quindicesimo comma* inserisce nel decreto legislativo n. 36 del 2006, il nuovo articolo 12-bis, rubricato "Serie specifiche di dati di elevato valore". Nel primo comma si prevede che alle specifiche serie di dati di elevato valore individuate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 14, paragrafo 1 della direttiva n. 1024/2019/UE all'interno delle categorie previste dall'art. 13 e dall'allegato I della medesima direttiva, si applicano le seguenti disposizioni:  
sono rese disponibili gratuitamente, salvo:
  - nelle ipotesi in cui gli atti di esecuzione della Commissione non prevedano per specifiche serie di dati in possesso delle imprese pubbliche l'esenzione dall'obbligo di messa a disposizione gratuita, secondo quanto previsto dall'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva;
  - siano detenuti da biblioteche, comprese quelle universitarie, da musei o da archivi;
  - siano detenuti da amministrazioni pubbliche o organismi di diritto pubblico che devono generare utili per coprire una parte sostanziale dei costi inerenti lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e la messa a disposizione gratuita di tali dati avrebbe un impatto sostanziale sul bilancio dei suddetti enti.

In tal caso i suddetti enti possono applicare le tariffe per un periodo di due anni dall'entrata in vigore dell'atto di esecuzione adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva. Inoltre tali tipologie di dati, che hanno un notevole potenziale commerciale e possono accelerare lo sviluppo di un'ampia gamma di prodotti e servizi di informazione a valore aggiunto, sono rese leggibili meccanicamente, fornite mediante interfacce API e come download in blocco, se ne ricorrono le condizioni. Infine, nel secondo ~~terzo~~ comma, relativamente ai dati geospaziali si prevede che l'Istituto Geografico Militare al fine di garantire la qualità dei dati geospaziali in ambito nazionale raccoglie, produce, aggiorna, riproduce e diffonde nel settore geografico i predetti dati geospaziali. La cessione dei documenti di interesse nazionale all'Istituto da parte degli altri organismi di diritto pubblico è finalizzata all'adempimento dei compiti istituzionali e alla produzione dei documenti cartografici dello Stato dichiarati ufficiali dallo stesso Istituto. Le società private che ri-usano i dati geospaziali resi disponibili dall'Istituto devono fornire copia dei documenti derivati che su richiesta, previa verifica, possono essere dichiarati conformi ai requisiti tecnici di qualità o alle specifiche adottate dall'Istituto. I rilevamenti eseguiti, per qualsiasi scopo, sul territorio nazionale da organismi di diritto pubblico o privati,



devono essere comunicati all'Istituto ai fini di un eventuale aggiornamento dei documenti cartografici dello Stato.

- L'articolo 2, rubricato "Disposizioni finali", prevede l'abrogazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2015, n. 102.
- L'articolo 3, rubricato "Clausola di invarianza finanziaria", prevede che dall'attuazione del proposto decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, prevedendo, altresì, che sia onere delle amministrazioni interessate provvedere alle attività previste dal medesimo decreto, tramite l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



Testo Direttiva (UE) 2019/1024	Testo decreto Legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 come modificato dal testo dello schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva (UE) 2019/1024
Articolo 1, par. 1	Articolo 1, comma 1, 2-bis, 2-ter, 2-quater
Articolo 1, par. 2	Articolo 3, comma 1, lett. a-bis), g) h-quinquies)
Articolo 1, par. 4 e 5	Articolo 4
Articolo 1, par. 6	Articolo 3, comma 1-bis
Articolo 1, par. 7	Articolo 1, comma 2-quater
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3	Articolo 1, comma 2
Articolo 4	Articolo 5
Articolo 5	Articolo 6
Articolo 6	Articolo 7
Articolo 7, par. 1 e 2	Articolo 7, comma 9-ter
Articolo 7, par. 3	Articolo 5, comma 5
Articolo 8, par. 1	Articolo 8, commi 2 e 4
Articolo 8, par. 2	Articolo 8, commi 1 e 3
Articolo 9	Articolo 9
Articolo 10, par. 1	Articolo 9-bis, commi 1 e 3
Articolo 10, par. 2	Articolo 10, par. 2
Articolo 11, par. 1	Articolo 8, comma 2
Articolo 11, par. 2	Articolo 8, comma 3
Articolo 12	Articolo 11
Articolo 13	Articolo 12-bis
Articolo 14	



Articolo 15	Disciplina gli atti di esecuzione della Commissione in relazione alle specifiche serie di dati di elevato valore
Articolo 16	Reca disposizioni per l'esercizio della delega alla Commissione
Articolo 17	Disciplina l'attività della Commissione in materia
Articolo 18	Contiene la disciplina inerente il recepimento Disciplina l'attività di valutazione dell'attuazione della
Articolo 19	Direttiva da parte della Commissione
Articolo 20	Dispone l'abrogazione della Direttiva 2003/98/CE
Articolo 21	Disciplina entrata in vigore della direttiva Individua i destinatari della Direttiva



## RELAZIONE TECNICA

Il presente provvedimento è volto a recepire la direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico. Il decreto legislativo proposto si compone di tre articoli, di cui il primo introduce modificazioni al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, come novellato dal decreto legislativo 18 maggio 2015, n. 102, il secondo contiene disposizioni finali mentre il terzo prevede le disposizioni finanziarie.

In particolare: **l'articolo 1:**

- **comma 1** introduce una modificazione al titolo del decreto legislativo "Decreto Legislativo 24 gennaio 2006, n. 36. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- **comma 2** disciplina estende l'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 36 del 2006, dal punto di vista soggettivo, alle imprese pubbliche che si trovino in determinate condizioni e, dal punto di vista oggettivo, ai dati della ricerca. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- **il comma 3** individua le principali definizioni del decreto legislativo e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- **il comma 4** disciplina quali tipologie di documenti pubblici non rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- **il comma 5** contiene norme di salvaguardia e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- **il comma 6** reca la disciplina del procedimento amministrativo relativo alla richiesta di riutilizzo dei documenti da parte di persone fisiche o giuridiche e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- **il comma 7** prevede che le pubbliche amministrazioni, gli organismi di diritto pubblico e le imprese pubbliche mettono a disposizione i propri documenti in formato aperto e leggibile meccanicamente e laddove possibile insieme ai rispettivi metadati e dati dinamici per il loro riutilizzo. In particolare, i soggetti pubblici non sono tenuti ad adeguare i documenti o a crearne nuovi o fornire estratti per soddisfare la richiesta se ciò comporti difficoltà sproporzionate e attività eccedenti la semplice manipolazione né a continuare a produrre e a conservare in uno specifico formato i documenti per permetterne il riutilizzo. Al riguardo, si ritiene specificare l'invarianza finanziaria della proposta, in quanto l'intervento normativo specifica la portata e l'ambito applicativo della disposizione originaria senza modificarne l'impatto sulla finanza pubblica. Con apposita disposizione, inoltre, si prevede che nei casi in



cui l'espletamento delle attività ecceda le capacità finanziarie e tecniche delle amministrazioni e degli organismi pubblici i dati dinamici per il riutilizzo siano resi disponibili entro un termine definito e con temporanee restrizioni tecniche, da attuare con apposito provvedimento dei titolari dei suddetti dati.

- **al comma 8**, si apportano modificazioni all'articolo 7 del decreto legislativo rubricato "Tariffazione". In particolare al primo comma si introduce il principio secondo cui le informazioni del settore pubblico sono rese disponibili per il riutilizzo in modo gratuito, salvo la copertura dei costi **marginali effettivi** sostenuti per la riproduzione. Nel terzo comma si precisa che tale disposizione non si applica alle biblioteche di qualunque tipo, alle imprese pubbliche e agli enti pubblici che devono generare autonomamente proventi per coprire i costi relativi ai compiti di servizio pubblico. Le biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, i musei e gli archivi dovrebbero poter imporre corrispettivi superiori ai costi effettivi per non ostacolare il proprio normale funzionamento. Gli oneri per ogni anno di riferimento, sono posti a carico dei soggetti interessati secondo tariffe predeterminate sulla base del criterio del costo effettivo del servizio e reso pubblico. Nel comma 3-bis si prevede che nel caso cui le pubbliche amministrazioni, gli organismi di diritto pubblico e le imprese pubbliche richiedano tariffe, il totale delle entrate provenienti dalla fornitura e dall'autorizzazione al riutilizzo dei documenti in un esercizio contabile non possa superare i costi effettivi del servizio reso, comprendenti i costi di raccolta, produzione, riproduzione, diffusione, etc., maggiorati di un utile ragionevole sugli investimenti. Nel comma 3-ter si prevede che le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico che devono generare utili per coprire una parte sostanziale dei costi inerenti lo svolgimento dei propri compiti di servizio pubblico siano individuati in un apposito elenco definito e aggiornato periodicamente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio o il Ministro delegato. Nel successivo comma 4 si stabilisce che l'importo totale delle tariffe per gli enti pubblici che devono generare utili per coprire i costi e per le imprese pubbliche è determinato secondo il criterio del costo effettivo del servizio reso, in conformità ai principi contabili applicabili per ciascun soggetto, con decreti dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) e, sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 1, commi 370, 371 e 372, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e 5, comma 4-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. In tali casi, ai sensi del comma 4-bis, il totale delle entrate ricavate, per ciascuna amministrazione o organismo di diritto pubblico, dalla fornitura e dall'autorizzazione al riutilizzo dei documenti in un esercizio contabile non deve superare i costi, maggiorati di un utile ragionevole sugli investimenti, relativi alla raccolta, produzione, riproduzione, diffusione e archiviazione dei dati e, ove applicabile, di anonimizzazione dei dati personali e delle misure adottate per proteggere le informazioni





commerciali a carattere riservato. In ordine al riutilizzo della serie di dati di elevato valore, il comma 9-bis stabilisce che sia gratuito, salve le ipotesi previste dall'articolo 12-bis, comma 2, lettera a) del decreto legislativo modificato.

Infine al comma 9-ter si prevede che le tariffe per il riutilizzo laddove applicate dagli enti pubblici siano comunicate all'AgID e sui rispettivi siti siano pubblicati le condizioni applicabili e l'effettivo ammontare delle tariffe, compresa la base di calcolo utilizzata per tali tariffe, e gli elementi presi in considerazione nel calcolo di tali tariffe. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

- **il comma 9**, reca disposizioni relative alle licenze standard per il riutilizzo per finalità economiche o non economiche dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, dagli organismi di diritto pubblico e dalle imprese pubbliche per consentire il riutilizzo dei documenti. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica limitandosi a specificare il perimetro applicativo già definito dal decreto legislativo in modifica;
- **il comma 10** prevede che le pubbliche amministrazioni, gli organismi di diritto pubblico e le imprese pubbliche sono tenute a individuare gli strumenti per rendere più facile la ricerca anche interlinguistica, dei documenti da essi detenuti, ove possibile accessibili on-line e in formati leggibili meccanicamente. Inoltre nel secondo comma si chiarisce che il catalogo nazionale dei dati aperti gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale costituisce il punto di accesso unico alle serie di dati, ad eccezione dei set di dati territoriali disponibili anche nel Repertorio Nazionale dei dati territoriali. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica limitandosi a specificare il perimetro applicativo già definito dal decreto legislativo in modifica;
- **il comma 11** introduce la disciplina sul riutilizzo dei dati della ricerca finanziata con fondi pubblici e quando gli dati sono resi pubblici da ricercatori, organizzazioni che svolgono attività di ricerca e organizzazioni che finanziano la ricerca, mediante archivi gestiti a livello istituzionale o su base tematica; la disposizione non necessita di copertura finanziaria in quanto dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- **il comma 12** prevede l'abrogazione dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 36 del 2006 e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- **il comma 13** relativo al divieto di accordi di esclusiva non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- **il comma 14** prevede che le Linee guida contenenti le regole tecniche per l'attuazione del decreto legislativo siano adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale le modalità previste dall'articolo 71 del Codice dell'Amministrazione digitale; pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;



- **il comma 15** introduce il nuovo articolo 12-bis relativo al riutilizzo di alcune tipologie di dati, definiti come dati di elevato valore che hanno un notevole potenziale commerciale e possono accelerare lo sviluppo di un'ampia gamma di prodotti e servizi di informazione a valore aggiunto e che saranno individuate dalla Commissione europea con gli atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica anche in ragione di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto in modifica;

L'articolo 2, rubricato "Disposizioni finali", prevede l'abrogazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2015, n. 102.

L'articolo 3, rubricato "Clausola di invarianza finanziaria", dispone che, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal medesimo decreto mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Relatore Generale dello Stato

06 AGO. 2021



## **ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)**

(articolo 10 del D.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169)

**Provvedimento:** Schema di decreto di recepimento della direttiva (UE) 2019/1024 (di seguito “direttiva”) del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (rifusione).

**Amministrazione competente:** Ministro per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale

**Referente del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale:** Uffici di diretta collaborazione, Settore legislativo.

La presente analisi dell'impatto della regolamentazione è relativa allo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2019/1024 (di seguito “direttiva”) del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.

### **1. Contesto e problemi da affrontare**

L'intervento normativo nasce dalla necessità di recepire la direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico secondo le previsioni dell'articolo 1, comma 1, e del numero 23 dell'Allegato A della legge 22 aprile 2021, n. 53, recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020”. La predetta direttiva si inquadra nella strategia dell'Unione Europea per i dati e mira a promuovere l'utilizzo di dati aperti e ad agevolare il riutilizzo, a fini commerciali e non commerciali, delle informazioni detenute da pubbliche amministrazioni, da organismi di diritto pubblico e, a determinate condizioni, anche dalle imprese pubbliche. La Commissione Europea ha ritenuto necessaria l'adozione della direttiva UE 2019/1024, che segue quella della direttiva 2003/98/CE (c.d. direttiva PSI) e della direttiva (UE) 2013/37 di modifica della direttiva PSI, per adeguare il quadro giuridico non più attuale in ragione dei rilevanti “progressi delle tecnologie digitali e per stimolare ulteriormente l'innovazione digitale”, promuovendo, al contempo, la concorrenza e la trasparenza nel mercato dell'informazione.

### **2. Obiettivi dell'intervento e relativi indicatori**

#### **2.1 Obiettivi generali e specifici**

L'obiettivo generale è quello di agevolare la creazione di prodotti e servizi a contenuto informativo estesi all'intera Unione Europea basati su documenti del settore pubblico e promuovere l'effettivo uso dei documenti del settore pubblico, da un lato, da parte delle imprese private, in particolare delle PMI, per ricavarne prodotti e servizi a contenuto informativo a valore aggiunto e, dall'altro, da parte dei cittadini per facilitare la comunicazione e la libera circolazione delle informazioni. Il proposto intervento normativo, infatti, in piena conformità alle previsioni della direttiva che recepisce, delinea il quadro giuridico per il riutilizzo delle informazioni del settore pubblico, sulla base del principio generale secondo cui i dati pubblici e quelli finanziati con fondi pubblici dovrebbero essere riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali, perseguendo anche la finalità di renderle più facilmente disponibili per le start-up e le piccole e medie imprese, aumentando l'offerta di dati dinamici e di set di dati con un impatto economico particolarmente elevato e promuovendo la concorrenza e la trasparenza nel mercato dell'informazione.

Sulla base del principio che il riutilizzo dei dati pubblici deve essere gratuito, il provvedimento che si recepisce persegue specifici obiettivi relativi ai seguenti aspetti:

- aumento dell'offerta di dati pubblici a fini di riutilizzo, estesa anche ai dati della ricerca finanziata con fondi pubblici così da renderli più facilmente disponibili anche per le start-up e le piccole e medie imprese;

- disponibilità di dati dinamici in tempo reale dopo la raccolta e di set di dati con un impatto economico particolarmente elevato tramite interfacce API (Application Programming Interfaces) adeguate;

- determinazione di tariffe, ove necessarie, secondo il criterio del costo effettivo del servizio reso, maggiorato di un utile ragionevole sugli investimenti;

- introduzione di misure di contenimento di nuove forme di accordi di esclusiva o disposizioni limitative della possibilità di riutilizzo dei dati pubblici.

## **2.2 Indicatori e valori di riferimento**

Nel 2018, nell'ambito dei lavori della Commissione Europea è stato redatto un report "Open Data Maturity Report 2020<sup>1</sup>", nella quale si individuano degli indicatori di prestazione pertinenti a quattro dimensioni: policy, portale, qualità dei dati e impatto e si introduce uno strumento di benchmarking sullo stato dell'arte degli open data negli Stati membri. Tale report è stato alla base della predisposizione della direttiva UE 2019/1024, come si legge nel considerando 62 della stessa, anche per adeguare il quadro giuridico non più attuale. Dall'ultimo report pubblicato risulta un miglioramento generale dei punteggi relativi ai quattro indicatori ("Policy", "Portal", "Impact" e "Quality") ed un incremento del numero dei Paesi cosiddetti "Trend-Setters", con un livello di maturità tra il 90-96% e quelli "Fast-Trackers" con un livello tra il 78% e 88%. L'Italia conserva la sua posizione nel cluster dei "Fast-Trackers", migliorando il punteggio complessivo di circa 10 punti percentuali rispetto al 2019 con una crescita in ciascuna dimensione: Open Data Policy dal 87% al 91%; Open Data Impact dal 78% al 93%; Open Data Portal dal 70% al 80% e Open Data Quality dal 72% al 77%.

A livello nazionale, nel novembre del 2018 sono stati pubblicati gli esiti "dell'Indagine sul grado di maturità degli open data e sullo stato di attuazione della direttiva PSI", condotta dall'Agenzia per l'Italia Digitale, in coerenza con il predetto report europeo, nella quale sono stati enucleati i seguenti indicatori: policy, impatto e ostacoli di contesto e organizzativi all'implementazione degli open data.

## **3. Opzioni di intervento e valutazione preliminare**

L'intervento normativo per il recepimento della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 è stato previsto nell'ambito della legge 22 aprile 2021, n. 53, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020" e in particolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e del numero 23 dell'Allegato A.

## **4. Comparazione delle opzioni e motivazione dell'opzione preferita**

Non vi è stata alcuna comparazione tra le opzioni.

### **4.1 Impatti economici, sociali e ambientali per categoria di destinatari**

L'intervento normativo proposto di recepimento della direttiva 2019/1024/UE comporta l'ampliamento dell'ambito di applicazione soggettivo. Il totale dei dati di tipo aperto resi disponibili nel

---

<sup>1</sup> [https://data.europa.eu/sites/default/files/edp\\_landscaping\\_insight\\_report\\_n6\\_2020.pdf](https://data.europa.eu/sites/default/files/edp_landscaping_insight_report_n6_2020.pdf)

Catalogo Nazionale dei “dati di tipo aperto” ammonta, ad oggi, a 46144<sup>2</sup>. Tali dati sono messi a disposizione da 559 pubbliche amministrazioni. Con l’estensione dell’ambito soggettivo anche alle imprese pubbliche, la platea è destinata ad aumentare notevolmente. Dalle ultime rilevazioni dell’ISTAT<sup>3</sup>, infatti, risulta che le unità economiche partecipate dal settore pubblico sono circa 8.510, delle quali circa 6.085 sono imprese attive operanti nel settore dell’industria e dei servizi.

Con riferimento, invece, all’ambito di applicazione oggettivo, l’intervento normativo proposto determina l’aumento dell’offerta di dati pubblici a fini di riutilizzo che viene estesa anche ai dati della ricerca finanziata con fondi pubblici così da rendere tali dati più facilmente reperibili anche per le start-up e le piccole e medie imprese. Le informazioni e i dati raccolti e detenuti dal settore pubblico assumono particolare rilievo, non solo per la loro quantità e l’autorevolezza della fonte, ma perché questi dati sono prodotti con risorse pubbliche e creano un valore ulteriore, in termini di: open government<sup>4</sup>, miglioramento o creazione di prodotti e servizi privati, miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi pubblici, ad esempio nel settore della sanità, dei trasporti e delle politiche attive del lavoro e soprattutto la creazione di valore economico. La dimensione europea del mercato degli open data è stimata<sup>5</sup> in 184 miliardi di euro e si prevede che raggiungerà tra 199,51 e 334,21 miliardi di euro nel 2025.

Le disposizioni relative alla gratuità della messa a disposizione dei dati per il riutilizzo e quelle relative alla tariffazione nella parte in cui è prevista, in ipotesi tassativamente indicate, l’imposizione di una tariffa a copertura dei soli costi effettivi, costituiscono una misura idonea a favorire il più ampio ricorso all’apertura dei dati e al loro riutilizzo. Ciò sarà favorito, inoltre, dall’adozione, da parte dei soggetti pubblici, anche sulla scorta di specifiche Linee guida tecniche adottate dall’AgID, di modalità idonee a facilitare la ricerca, anche interlinguistica, dei documenti disponibili per il riutilizzo, insieme ai rispettivi metadati. La ricerca dei “dati di tipo aperto” sarà inoltre agevolata dal Catalogo Nazionale degli open data gestito dall’AgID e punto di accesso unico alle serie di dati aperti.

L’introduzione di misure di contenimento di nuove forme di accordi di esclusiva o disposizioni limitative della possibilità di riutilizzo dei dati pubblici rappresenta ulteriore strumento per favorire il riutilizzo e dei dati e il loro impiego produttivo rispetto al più tradizionale approccio “proprietario”. La previsione di un diritto esclusivo di cui in ogni caso si dovrà valutare la fondatezza nell’ambito del quadro generale definito, dovrà costituire un’eccezione adeguatamente motivata e, comunque, soggetta a revisione periodica.

La speciale categoria di dataset di elevato valore, individuata dalla direttiva 2019/1024/UE che l’intervento normativo recepisce, è costituita da documenti il cui riutilizzo è in grado di determinare importanti benefici per la società, l’ambiente e l’economia, in considerazione della loro idoneità per la creazione di servizi, applicazioni a valore aggiunto e nuovi posti di lavoro, nonché del numero dei potenziali beneficiari dei servizi e delle applicazioni a valore aggiunto basati su tali serie di dati. Si tratta di dati che hanno un notevole potenziale commerciale e che possono accelerare lo sviluppo di un’ampia gamma di prodotti e servizi di informazione a valore aggiunto.

Per quanto concerne le possibilità il riutilizzo dei dati aperti la pubblica amministrazione è possibile tracciare una prima distinzione tra le diverse forme di riuso: sviluppo di applicazioni, che offrono servizi innovativi ai propri utenti per esempio nel settore dei trasporti o dell’istruzione; data journalism<sup>6</sup> o giornalismo basato sui dati; enrichment, soggetti che già gestiscono servizi basati sui dati

<sup>2</sup> <https://www.dati.gov.it/Monitoraggio/Statistiche> dati pubblicati dall’AgID il 6 luglio 2021.

<sup>3</sup> <https://www.istat.it/it/files/2020/12/Partecipate-pubbliche-in-Italia-2018.pdf>, pubblicata nel dicembre 2020.

<sup>4</sup> <https://dati.lazio.it/>; <https://dati.regione.campania.it/opendata/>; <https://dati.lombardia.it/>

<sup>5</sup> <https://data.europa.eu/sites/default/files/the-economic-impact-of-open-data.pdf>

<sup>6</sup> <https://www.infodata.ilsole24ore.com/>

e che grazie ai dati pubblici possono rafforzare il proprio business. Da ultimo, durante la pandemia da Covid-19, anche la Protezione civile<sup>7</sup> ha riutilizzato gli open data per il monitoraggio e per la gestione tecnica e politica dell'emergenza stessa, nonché, valutare l'efficacia delle tante misure prese per contrastare il diffondersi del virus. È possibile prevedere, in ogni caso, una rapida attuazione delle misure introdotte considerando che le stesse intervengono in un settore, quello dell'apertura dei dati e del riutilizzo, già oggetto di disciplina comunitaria recepita. Ciò consentirà un rapido adeguamento alle novità introdotte dal legislatore europeo per adeguare il quadro giuridico non più attuale in ragione dei rilevanti *“progressi delle tecnologie digitali e per stimolare ulteriormente l'innovazione digitale”*, promuovendo, al contempo, la concorrenza e la trasparenza nel mercato dell'informazione.

### **4.3 Motivazione dell'opzione preferita**

Il recepimento della direttiva UE 2019/1024 è previsto dalla legge 22 aprile 2021, n. 53, recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020” e, ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione, viene realizzato mediante un decreto legislativo.

## **5. Modalità di attuazione e monitoraggio**

### **5.1 Attuazione**

La Commissione Europea procede alla valutazione dell'attuazione della direttiva, che, conformemente all'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016, si basa sui cinque criteri di efficienza, efficacia, pertinenza, coerenza e valore aggiunto e dovrebbe servire da base per la valutazione d'impatto delle opzioni per l'azione ulteriore.

### **5.2 Monitoraggio**

#### **Consultazioni svolte nel corso dell'A.I.R.**

Considerata la natura dell'intervento proposto, non si è proceduto alle consultazioni ma a un confronto con le altre amministrazioni centrali coinvolte dalle quali si sono acquisiti i pareri. Si procederà altresì all'acquisizione dei pareri di competenza del Garante per la protezione dei dati personali e delle Commissioni parlamentari.

#### **Percorso di valutazione**

La disposizione normativa nella fase di studio è stata esaminata ed elaborata direttamente dagli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, nonché dagli Uffici di diretta collaborazione del Dipartimento per le politiche europee e delle altre Amministrazioni partecipanti al tavolo di lavoro all'uopo costituito. Si procederà altresì all'acquisizione dei pareri di competenza del Garante per la protezione dei dati personali e delle Commissioni parlamentari. Infine, ai sensi dell'articolo 18 della direttiva UE 2019/1024, la Commissione Europea, non prima del 17 luglio 2025, procederà a una valutazione della stessa, che verterà sull'ambito di applicazione e sull'impatto sociale ed economico della direttiva. Di sicuro rilievo ai fini del

---

<sup>7</sup>[https://www.infodata.ilsole24ore.com/2020/03/14/open-data-la-mappa-della-protezione-civile-sui-dati-del-contagio-coronavirus-italia/?refresh\\_ce=1](https://www.infodata.ilsole24ore.com/2020/03/14/open-data-la-mappa-della-protezione-civile-sui-dati-del-contagio-coronavirus-italia/?refresh_ce=1)

monitoraggio sarà, in ogni caso, l'attività che AgID continuerà a svolgere, in raccordo con la Commissione Europea e attraverso specifici survey nazionali, per la verifica dello stato di attuazione del decreto legislativo in adozione e, quindi, delle direttive in materia di riutilizzo. L'AgID, inoltre, procederà a verificare l'attuazione delle disposizioni introdotte in virtù dei poteri di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione della pubblica amministrazione che le sono attribuiti dal Codice dell'amministrazione digitale.

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

**Schema di decreto di recepimento della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.**

### **PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**

#### **1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

L'intervento normativo nasce dalla necessità di recepire la direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, secondo le previsioni dell'articolo 1, comma 1, e del numero 23 dell'Allegato A della legge 22 aprile 2021, n. 53, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020", relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico. La Commissione Europea ha ritenuto necessaria l'adozione della direttiva UE 2019/1024, che segue quella della direttiva 2003/98/CE (c.d. direttiva PSI) e della direttiva (UE) 2013/37 di modifica della direttiva PSI, per adeguare il quadro giuridico non più attuale in ragione dei rilevanti "progressi delle tecnologie digitali e per stimolare ulteriormente l'innovazione digitale", promuovendo, al contempo, la concorrenza e la trasparenza nel mercato dell'informazione.

La predetta direttiva UE 2019/1024 si inquadra nella strategia dell'Unione Europea per i dati e mira a promuovere l'utilizzo di dati aperti e ad agevolare il riutilizzo, a fini commerciali e non commerciali, delle informazioni detenute da pubbliche amministrazioni, da organismi di diritto pubblico e, a determinate condizioni, anche dalle imprese pubbliche.

Il proposto intervento normativo, infatti, in piena conformità alle previsioni della direttiva che recepisce, delinea il quadro giuridico per il riutilizzo delle informazioni del settore pubblico, sulla base del principio generale secondo cui i dati pubblici e quelli finanziati con fondi pubblici dovrebbero essere riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali, perseguendo anche la finalità di renderle più facilmente disponibili per le start-up e le piccole e medie imprese, aumentando l'offerta di dati dinamici e di set di dati con un impatto economico particolarmente elevato e promuovendo la concorrenza e la trasparenza nel mercato dell'informazione. Sulla base del principio che il riutilizzo dei dati pubblici deve essere gratuito, la direttiva, che si recepisce, persegue specifici obiettivi relativi ai seguenti aspetti:

- aumento dell'offerta di dati pubblici a fini di riutilizzo, estesa anche ai dati della ricerca finanziata con fondi pubblici così da renderli più facilmente disponibili anche per le start-up e le piccole e medie imprese;



- disponibilità di dati dinamici in tempo reale dopo la raccolta e di set di dati con un impatto economico particolarmente elevato tramite interfacce API (Application Programming Interfaces) adeguate;

- determinazione di tariffe, ove necessarie, secondo il criterio del costo effettivo del servizio reso, maggiorato di un utile ragionevole sugli investimenti;

- introduzione di misure di contenimento di nuove forme di accordi di esclusiva o disposizioni limitative della possibilità di riutilizzo dei dati pubblici.

Il recepimento della direttiva è in piena aderenza con l'azione di Governo per favorire il processo di transizione digitale del Paese e rendere più facilmente disponibili per le imprese il patrimonio informativo pubblico, promuovendo anche la concorrenza e la trasparenza nel mercato dell'informazione.

### **2. Analisi del quadro normativo nazionale.**

Il recepimento della direttiva 2019/1024/UE è previsto dalla legge 22 aprile 2021, n. 53 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020 e, ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione, viene realizzato mediante un decreto legislativo.

L'intervento normativo si compone di due articoli, di cui il primo introduce delle modificazioni al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, per garantire il recepimento delle previsioni della direttiva (UE) 2019/1024, mentre il secondo prevede la clausola di invarianza finanziaria.

### **3. Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.**

Il decreto legislativo proposto introduce delle modificazioni alle norme contenute nel decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, già novellato dal decreto legislativo 18 maggio 2015, n. 102, in modo speculare alla direttiva che rifonda la direttiva 2003/98/CE, abrogandola a far data dal 17 luglio 2021 termine, questo, fissato per il relativo recepimento.

### **4. Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**

L'intervento non presenta problematiche di compatibilità costituzionale.

### **5. Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.**

La disposizione è espressione della competenza esclusiva statale di cui all'articolo 117, comma 2, lettera a), rapporti dello Stato con l'Unione europea, e lettera r), coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale della Costituzione.

### **6. Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.**

La disposizione in oggetto rispetta i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

**7. Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**

Non sono presenti rilegificazioni né decreti attuativi.

**8. Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**

Non risultano sussistenti altri progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

**9. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**

Non sono pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo tema.

**PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

**1. Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**

L'intervento viene formulato nel quadro dell'ordinamento comunitario. Il recepimento della direttiva UE 2019/1024, infatti, è previsto dall'articolo 1 e dal numero 23 dell'Allegato A della legge 22 aprile 2021, n. 53, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020" e, ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione e dell'articolo 29 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, viene realizzato mediante un decreto legislativo.

**2. Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Non sono presenti procedure di infrazioni da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

**3. Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali**

Non sono presenti incompatibilità con gli obblighi internazionali.

**4. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.**

E' esclusa l'esistenza di giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia sul medesimo o analogo oggetto.

**5. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.**

E' esclusa l'esistenza di giudizi pendenti innanzi alla Corte sul medesimo o analogo oggetto.

**6. Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.**

La direttiva si inquadra nella strategia dell'Unione Europea per i dati delineata anche dalle Comunicazioni della Commissione Europea (COM 2020/66), "Una strategia europea per i dati", (COM 2020/67) "Plasmare il futuro digitale dell'Europa" e (COM (2020/264) "La protezione dei dati come pilastro dell'autonomia dei cittadini e dell'approccio dell'UE alla transizione digitale: due anni di applicazione del regolamento generale sulla protezione dei dati".

**PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

**1. Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

L'intervento normativo proposto è intervenuto sulle singole lettere del comma 1 dell'articolo 2, aggiornando alcune definizioni superate perché le disposizioni legislative cui rimandano sono state abrogate o modificate (lettere a, b, c-ter, c-quater, e, g), introducendo, altresì, nuove definizioni previste nell'articolo 2 della direttiva (a-bis, c-quinquies, c-sexies, c-septies, c-octies, f-bis, h, i-bis, i-ter). In particolare per le imprese pubbliche e gli organismi di diritto pubblico sono state utilizzate le definizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere t) e d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Sono state, altresì, introdotte nuove definizioni di dati dinamici, dati della ricerca, serie di dati di elevato valore, di licenza standard per il riutilizzo, di utile ragionevole sugli investimenti e di terzo. Inoltre, alla lettera f-bis), si è ritenuto di definire l'interfaccia tra programmi operativi API, citati nel considerando n. 32 della direttiva, per rendere più chiara la comprensione di tale strumento necessario per il riutilizzo delle informazioni pubbliche, espressamente previsto dagli articoli 6 e 12-bis del decreto. Di particolare rilievo è la definizione di riutilizzo inserita nella lettera e) nella quale vengono in rilievo due profili: il primo è che può essere richiesto da qualsiasi persona fisica o giuridica, senza che sia richiesto che il richiedente sia portatore di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è chiesto l'accesso; il secondo è che può riguardare tutti i documenti pubblici, salvo quelli esclusi dall'articolo 3 del decreto, anche laddove non sussista l'obbligo di pubblicazione richiesto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, pur in assenza di un interesse qualificato.

**2. Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.**

I riferimenti normativi sono tutti vigenti come si può verificare dalla seguente rassegna dei rinvii presenti nel testo del decreto legislativo n. 36/2006 come modificato dal presente decreto:

- all'articolo 1, comma 2 quinquies: il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32;
- all'articolo 2, comma 1:
  - lettera a): l'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  - lettera a-bis): il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
  - lettera b): il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
  - lettera c-ter): l'articolo 1, comma 1, lett. l-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
  - lettera c-quater): l'articolo 1, comma 1, lett. l-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
  - lettera g): l'articolo 4, punto 1, del regolamento UE 2016/679;
- all'articolo 3, comma 1:
  - lettera e): la legge 3 agosto 2007, n. 124;
  - lettera g): l'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e l'articolo 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; punto 2) l'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;
  - lettera h-quater): il regolamento UE 2016/679 e il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51;
  - lettera h-sexages): l'articolo 2 del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61;
  - comma 1-bis): l'articolo 64-quinquies della legge 22 aprile 1941, n. 633;
- all'articolo 4, comma 1 lettera b): la legge 22 aprile 1941, n. 633, la legge 20 giugno 1978, n. 399 e la legge 29 dicembre 1994, n. 747;
- all'articolo 5, comma 1:
  - Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- all'articolo 5, comma 2:
  - l'articolo 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- all'articolo 5, comma 3:
  - articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007 n. 124;
- all'articolo 7, comma 4:
  - gli articoli 1, commi 370, 371 e 372, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e 5, comma 4-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;
- all'articolo 9-bis:
  - la legge 22 aprile 1941, n. 633;

- all'articolo 12:
  - articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

**3. Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.**

Sono presenti novelle legislative richiamate alla Parte III, punto 2.

**4. Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

L'intervento normativo contiene l'abrogazione di due articoli del decreto legislativo 36 del 2006: l'articolo 4 e l'articolo 10.

**5. Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

La modifica normativa proposta non contiene norme aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

**6. Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non sono presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

**7. Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

Non sono previsti atti successivi attuativi.

**8. Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

La norma esula da campi per i quali è necessario o opportuno ricorrere a elaborazioni statistiche da commissionare all'Istituto nazionale di statistica. Inoltre, come specificato nell'articolo 2, dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica, ed è onere delle amministrazioni interessate provvedere alle attività previste dal medesimo decreto, tramite l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



## IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzone, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vice presidente, l'avvocato Guido Scorza e il dott. Agostino Ghiglia, componenti e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

Vista la richiesta di parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito Regolamento) e, in particolare, l'articolo 36, par. 4;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito: "Codice") e, in particolare, l'articolo 154, comma 5;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni del segretario generale, formulate ai sensi dell'articolo 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

### PREMESSO

Il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha richiesto, ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4 del Regolamento, il parere del Garante su di uno schema di decreto legislativo volto a recepire la direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore

pubblico, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 (in combinato disposto con il numero 23 dell'Allegato A) della legge 22 aprile 2021, n. 53.

La direttiva è volta ad agevolare l'utilizzo di dati aperti e il riutilizzo, a fini commerciali e non commerciali, delle informazioni detenute da pubbliche amministrazioni, organismi di diritto pubblico e, a determinate condizioni, anche imprese pubbliche, promuovendo la concorrenza e la trasparenza nel mercato dell'informazione.

Lo schema di decreto legislativo- secondo il principio di gratuità del riutilizzo dei dati pubblici- prevede, in particolare: l'incremento dell'offerta di dati pubblici a fini di riutilizzo, estesa anche ai dati della ricerca finanziata con fondi pubblici; la disponibilità di dati dinamici in tempo reale dopo la raccolta e di set di dati con un impatto economico particolarmente elevato, tramite interfacce API adeguate; la determinazione di tariffe, se necessarie, secondo specifici criteri di calcolo; misure di contenimento di nuove forme di accordi di esclusiva o disposizioni limitative della possibilità di riutilizzo dei dati pubblici.

Le disposizioni in esame vengono introdotte in forma di novella al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, essenzialmente ampliando, tanto dal punto vista oggettivo quanto da quello soggettivo, l'ambito applicativo delle misure per il riutilizzo dei dati pubblici. In tal senso, in particolare, il regime di riutilizzo è esteso ai dati della ricerca alle condizioni precisate dall'articolo 9-bis, introdotto dallo stesso schema. Per altro verso, è esteso anche il novero dei soggetti detentori di documenti o dati pubblici da rendere disponibili al riutilizzo, con particolare riferimento a determinate categorie di imprese pubbliche.

Rilevanti anche le norme di carattere definitorio, relative in primo luogo al concetto di riutilizzo, incentrato sulla legittimazione soggettiva ampia del richiedente- il quale non dev'essere portatore di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è chiesto l'accesso-, nonché sulla riferibilità a tutti i documenti pubblici, salvo quelli specificamente esclusi, anche in assenza di obbligo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Vengono inoltre introdotte, tra le altre, in conformità alle rispettive disposizioni della direttiva, le definizioni di dati dinamici, dati della ricerca, serie di dati di elevato valore, interfaccia tra programmi operativi (API), nonché la definizione di dati di tipo aperto, quest'ultima recante rinvio alla nozione delineata dall'articolo 1, comma 1, lett.l-ter) del decreto legislativo n. 82 del 2005.

Di particolare rilievo risulta la definizione di anonimizzazione, quale procedura riferibile tanto ai documenti quanto ai dati personali, secondo quanto previsto dall'articolo 2, numero 7) della direttiva in recepimento.

Tra le ipotesi di esclusione del riutilizzo si annoverano, in particolare, i documenti esclusi dall'accesso procedimentale o dall'accesso civico semplice o generalizzato (art. 3, c.1, lett.g), d.lgs. 36 del 2006, come modificato), nonché- in conformità all'articolo 1, paragrafo 2, lettera h) della direttiva)- i documenti per i quali l'accesso è escluso, limitato o comunque idoneo a pregiudicare la vita privata o l'integrità delle persone, secondo la disciplina di protezione dei dati personali, ovvero le parti di documenti per i quali è consentito l'accesso, ma che contengono dati personali il cui riutilizzo è stato definito per legge incompatibile con tale disciplina (art. 3, c.1, lett.h-quater, d.lgs. 36 del 2006, inserita dall'art.1, c.4, lett.g) dello schema di decreto).

Si novella, inoltre, la disciplina del procedimento di esame delle richieste di riutilizzo dei documenti, delle condizioni per il diniego e dei rimedi esperibili in tal caso (art. 5 d.lgs. 36 del 2006, come modificato).

Tra gli adempimenti imposti alle pubbliche amministrazioni, agli organismi di diritto pubblico e alle imprese pubbliche al fine di garantire il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, vi è anche l'obbligo- sancito dall'articolo 5 della direttiva- di produrre e rendere disponibili i documenti soggetti, appunto, alla disciplina in esame secondo il principio di apertura fin dalla progettazione e per impostazione predefinita (art. 6 d.lgs. 36 del 2006, come novellato). Sovviene, sul punto, il Considerando 16 della direttiva, a chiarire come *“il concetto di apertura dei dati si intend[a] generalmente riferito a dati in formati aperti che possono essere utilizzati, riutilizzati e condivisi liberamente da chiunque e per qualsiasi finalità”, funzionali all'ampia “disponibilità (...) dell'informazione del settore pubblico a fini privati o commerciali, con vincoli minimi o in assenza di ogni vincolo di natura legale, tecnica o finanziaria”, per favorire “la circolazione di informazioni non solo per gli operatori economici ma principalmente per il pubblico” e “promuovere l'impegno sociale nonché avviare e favorire lo sviluppo di nuovi servizi basati su modi innovativi di combinare tali informazioni tra loro e di usarle”*. Il considerando precisa, inoltre, che nell'attuare il principio di apertura sin dalla progettazione e per impostazione predefinita, gli Stati *“dovrebbero (...) assicurare la protezione dei dati personali anche là dove le informazioni in un insieme di dati individuale possono non presentare un rischio di identificazione o di individuazione di una persona fisica, ma possono, se associate ad altre informazioni disponibili, comportare un siffatto rischio”*. Il riferimento a quest'ultima possibilità e alle cautele da adottare al fine di prevenire tale rischio potrebbe essere, peraltro, inserito nello stesso articolato dello schema di decreto, valorizzando in tal modo l'indirizzo suggerito dal considerando.

Con specifico riferimento al riutilizzo, per finalità commerciali o non commerciali, dei dati della ricerca, l'articolo 9-*bis*, introdotto dall'articolo 1, comma 11, dello schema di decreto, reca una clausola di conformità rispetto alla disciplina di protezione dei dati personali e degli interessi commerciali, della disciplina del diritto di proprietà intellettuale e industriale. Come esplicita la Relazione illustrativa, il riferimento alla disciplina di protezione dei dati personali include, in particolare, il divieto - di cui all'articolo 105 del Codice- di utilizzo dei dati personali trattati a fini statistici o di ricerca scientifica per assumere decisioni o provvedimenti relativamente all'interessato o per scopi di altra natura.

Si rinvia, poi, l'attuazione del decreto a regole tecniche emanate con Linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale, secondo la procedura descritta dall'articolo 71 del Codice dell'amministrazione digitale, dunque anche con parere del Garante (art. 12 d.lgs. 36 del 2006, come novellato dall'art. 1, c.14 dello schema di decreto).

#### RILEVATO

Lo schema di decreto su cui si esprime il parere è stato predisposto all'esito di una fase di approfondito confronto con i rappresentanti di diverse autorità ed amministrazioni interessate, tra le quali anche il Garante.

Il testo trasmesso tiene conto di gran parte delle indicazioni rese dall'Ufficio nell'ambito di tali interlocuzioni, anche su aspetti di particolare rilevanza.

In particolare, tali indicazioni hanno riguardato i seguenti profili:



a) l'esigenza di inserire, nel preambolo del decreto legislativo n. 36 del 2006, come novellato, il riferimento anche al Regolamento (UE) 2016/679, quale fonte normativa prevalente, rispetto al tema trattato, in materia di protezione dati, utile come parametro interpretativo della disciplina in ordine ai limiti e alle ipotesi di esclusione del riutilizzo (art. 1, c.1, lett. b) dello schema di decreto);

b) l'opportunità di evitare l'abrogazione, inizialmente disposta, della clausola di salvaguardia (riferita anche al Codice) di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 36 del 2006 (disposizione ora soltanto novellata dall'articolo 1, comma 5 dello schema di decreto);

c) l'esigenza di chiarire l'ambito di applicazione della definizione di "anonimizzazione", (comprensiva anche del concetto di anonimizzazione dei documenti, oltre che dei dati personali) in linea con il disposto della direttiva e in maniera tale da evitare ogni possibile antinomia rispetto alle nozioni proprie della disciplina di protezione dati (art.1, c. 3, lett. g), capoverso "c-*quinqies*" dello schema di decreto);

d) la necessità di coordinare il disposto dell'articolo 9-*bis* del d.lgs. 36 del 2006, introdotto dall'articolo 1, comma 11, dello schema di decreto, con la disciplina di protezione dati. A tale ultimo riguardo, si introduce nell'articolato un rinvio generale all'applicabilità della normativa, dettagliandolo, in Relazione, con riferimento al disposto di cui all'articolo 105 del Codice, nonché al Considerando 162 del Regolamento, relativi al vincolo di finalità nel trattamento dei dati raccolti a fini statistici (o di ricerca scientifica) e al divieto di utilizzo dei dati personali trattati a tali scopi per assumere decisioni o provvedimenti relativamente all'interessato o per scopi di altra natura;

e) l'esigenza di inserire, tra le fonti normative recanti cause di esclusione o limitazione dell'accesso ai documenti (altrimenti suscettibili di riutilizzo), ovvero con le quali il riutilizzo di parti di documenti accessibili, contenenti dati personali, risulti incompatibile, anche il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, che costituisce un plesso normativo, ulteriore rispetto a quello rappresentato dal Codice e dal Regolamento, determinante in materia di protezione dei dati (art. 2, c.4., lett. g), capoverso "h-*quater*" dello schema di decreto).

#### RITENUTO

Lo schema di provvedimento, benché redatto in un testo certamente più puntuale rispetto a quello originariamente predisposto, potrebbe essere ulteriormente perfezionato, in alcuni aspetti di seguito descritti.

a) All'articolo 1, comma 4, lettera g), capoverso "h-*quater*", si invita l'Amministrazione a valutare l'opportunità di inserire, dopo le parole: "escluso o limitato", le seguenti: "e, in particolare, non è conforme al disposto di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera b) e 6, paragrafo 4, del citato Regolamento, nonché 3, comma 1, lettera b) e 6, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51". Tale riferimento al principio di limitazione della finalità (conforme al considerando n. 52 della direttiva) consentirebbe di fornire, all'interprete, un parametro ermeneutico specifico di immediata individuazione, utile ad orientarne l'attività

valutativa in maniera più diretta di quanto possa fare il solo rinvio alla disciplina del Codice, del Regolamento e del decreto legislativo n. 51 del 2018, generalmente richiamata;

b) all'articolo 1, comma 7, capoverso "Articolo 6", al comma 4, si invita l'Amministrazione a valutare l'opportunità di inserire un riferimento alla conformità della messa a disposizione dei documenti -secondo il principio dell'apertura sin dalla progettazione e per impostazione predefinita- alla disciplina di protezione dei dati personali. Tale riferimento consentirebbe, infatti, di valorizzare le indicazioni del considerando 16- pur non refluite nell'articolo 5 della direttiva- con particolare riguardo al rischio di identificazione degli interessati mediante associazione, ad altre informazioni disponibili, dei dati basati sul richiamato principio dell'apertura sin dalla progettazione e per impostazione predefinita, contenuti nei documenti soggetti a riutilizzo;

c) all'articolo 1, comma 11, capoverso "Articolo 9-bis", al comma 1 si invita l'Amministrazione a valutare l'opportunità di inserire un più puntuale riferimento al disposto di cui all'articolo 105 del Codice, utile anche in tal caso a fornire all'interprete un parametro ermeneutico più puntuale e immediato rispetto al rinvio generale (pur, certamente, necessario) alla disciplina di protezione dati. In tal modo, infatti, il limite del divieto di utilizzo dei dati personali trattati a fini statistici o di ricerca scientifica per assumere decisioni o provvedimenti relativamente all'interessato o per scopi di altra natura, risulterebbe più agevolmente individuabile di quanto non risulti in ragione del riferimento contenuto soltanto nell'ambito della Relazione illustrativa.

#### IL GARANTE

ai sensi degli articoli 36, paragrafo 4, e 57, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento, esprime parere favorevole sullo schema di decreto legislativo recante "*Attuazione della Direttiva (UE) 2019/1024 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico*", con le seguenti raccomandazioni, volte a invitare l'Amministrazione a valutare l'opportunità di:

a) inserire, all'articolo 1, comma 4, lettera g), capoverso "*h-quater*", dopo le parole: "*escluso o limitato*", le seguenti: "*e, in particolare, non è conforme al disposto di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera b) e 6, paragrafo 4, del citato Regolamento, nonché 3, comma 1, lettera b) e 6, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51* " (punto a) del "Ritenuto");

b) introdurre, all'articolo 1, comma 7, capoverso "Articolo 6", al comma 4, un riferimento alla conformità della messa a disposizione dei documenti -secondo il principio dell'apertura sin dalla progettazione e per impostazione predefinita- alla disciplina di protezione dei dati personali, con particolare riguardo al rischio di identificazione degli interessati mediante associazione dei dati contenuti nei documenti soggetti a riutilizzo, con altre informazioni disponibili (punto b) del "Ritenuto");

c) aggiungere, all'articolo 1, comma 11, capoverso "Articolo 9-bis", al comma 1, un più puntuale riferimento al disposto di cui all'articolo 105 del Codice (punto c) del "Ritenuto").

Roma, 26 agosto 2021

IL PRESIDENTE

IL RELATORE

CERRINA FERONI  
GINEVRA  
GARANTE PER LA  
PROTEZIONE DEI  
DATI PERSONALI  
VICE PRESIDENTE  
07.09.2021  
07:21:53 UTC

STANZIONE PASQUALE  
GARANTE PER LA  
PROTEZIONE DEI DATI  
PERSONALI  
PRESIDENTE  
07.09.2021 08:38:24 UTC

IL SEGRETARIO GENERALE

FABIO MATTEI  
GARANTE PER LA  
PROTEZIONE DEI  
DATI PERSONALI  
SEGRETARIO  
GENERALE  
06.09.2021  
07:43:58 UTC